



**Comune di FERRANDINA
(Provincia di Matera)**

**REGOLAMENTO PER I LAVORI
DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 dell'8 aprile 2008

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO E AMBITO _____
- ART. 2 - LAVORI IN ECONOMIA _____
- ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE _____
- ART. 4 – LAVORI DA FARSI IN ECONOMIA _____
- ART. 5 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA _____
- ART. 6 – PROCEDURA DI ESECUZIONE _____
- ART. 7 - PAGAMENTO _____
- ART. 8 - LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO _____
- ART. 9 - IMPORTO DEI LAVORI _____
- ART. 10 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO _____
- ART. 11 – IL CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO _____
- ART. 12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI _____
- ART. 13 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO _____
- ART. 14 – LAVORI D’URGENZA _____
- ART. 15 - PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA _____
- ART. 16 - NORMA FINALE E DI RINVIO _____
- ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE _____

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO E AMBITO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e relativi regolamenti attuativi, i lavori che, per loro natura possono farsi in economia.

ART. 2

LAVORI IN ECONOMIA

1. Salvo successive e diverse disposizioni contenute in leggi statali e regionali di trasferimenti di fondi al Comune, i lavori che possono essere eseguiti in economia sono individuati nel successivo art. 4 nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture", e relativi regolamenti attuativi;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 Euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

ART. 3

MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. I lavori in economia si possono eseguire:
 - a) **in amministrazione diretta** per una spesa complessiva non superiore a **50.000** Euro IVA esclusa;
 - b) **per cottimi**, per una spesa complessiva non superiore a **200.000** Euro, IVA esclusa.
2. Nel cottimo l'aggiudicazione è preceduta da consultazione tra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture". Per i lavori di importo inferiore a **40.000** Euro, IVA esclusa si può procedere ad affidamento diretto.
3. Per tutti i lavori in economia l'Amministrazione Comunale nomina periodicamente un responsabile del procedimento.

ART. 4

LAVORI DA FARSI IN ECONOMIA

1. I lavori, e le relative provviste, che, per loro natura, possono farsi in economia, sono le seguenti:
 - a) Per il servizio delle strade:
 - le riparazioni urgenti di guasti dovuti ad intemperie, gelate, nevicate, frane, scoscendimenti;
 - corrosioni, usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc., nei limiti di quanto è strettamente necessario;
 - la manutenzione ordinaria, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, fossi, ecc.;

- ☐ il rifacimento dei manti d'usura (tappetini) e la loro manutenzione;
- ☐ la segnaletica stradale orizzontale, verticale e la relativa manutenzione;
- ☐ interventi alla pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria , inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc.;
- ☐ abbattimento barriere architettoniche.

b) Per il servizio acquedotto:

- ☐ le riparazioni urgenti di guasti, perdite, rotture, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- ☐ la manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni, adattamenti alla rete idrica, ai pozzi, ai serbatoi e relative pertinenze ed accessori, ivi compresi i relativi impianti (pompe, quadri ecc.);
- ☐ gli allacciamenti alle singole utenze, sia civili che industriali, e relative modifiche e riparazioni.

c) Per il servizio fognatura:

- ☐ le riparazioni urgenti di guasti dovuti a frane, cedimenti, usura, ostruzioni, occlusioni, rotture, inondazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- ☐ manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e spurgo, adattamenti e riparazioni sia alle opere principali che alle relative pertinenze ed impianti;
- ☐ gli allacciamenti delle singole utenze, sia civili che industriali, le relative modifiche e riparazioni.

d) Per il servizio di edilizia pubblica:

- ☐ le riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri e le rovine nei limiti di quanto è strettamente necessario;
- ☐ i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione ordinaria ed annuale degli edifici pubblici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti;
- ☐ le assicurazioni, le concatenazioni e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, anche di proprietà privata a seguito di ordinanza sindacale, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
- ☐ abbattimento barriere architettoniche.

e) Per il servizio dei parchi, verde, aree esterne e arredo urbano:

- ☐ le manutenzioni ordinarie annuali o pluriennali, le potature, scavature, concimazioni, interventi di soccorso, le riparazioni ed i restauri nei limiti di quanto strettamente necessario al buon decoro dello stesso;
- ☐ le opere di arredo urbano, la sua manutenzione e riparazione;
- ☐ le opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico agli edifici comunali, la loro manutenzione e riparazione;
- ☐ l'abbattimento barriere architettoniche.

2. Potranno pure essere eseguiti in economia:

- ☐ i lavori di sistemazione dell'alveo e delle sponde dei fiumi, torrenti e delle rogge di interesse comunale e non soggette alle competenze del genio civile statale;
- ☐ gli studi, i rilevamenti e le ricerche (mappature dei servizi a rete, ecc.) le prospezioni geologiche e le prove penetrometriche necessarie alla compilazione dei progetti di competenza dell'Ufficio tecnico comunale;
- ☐ i lavori e le provviste, allorché sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di un contratto di appalto, o per assicurare l'esecuzione di un'opera pubblica nel tempo prefissato nel contratto;
- ☐ i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto già conclusi e da eseguirsi in aree, con i mezzi d'opera e servendosi di locali e cave già dati in consegna alle imprese;
- ☐ i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge o regolamenti sulle opere pubbliche.

ART. 5

LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Il sistema di amministrazione diretta è da prevedersi solo nei casi di provata eccezionalità e necessità quando sia dimostrata la convenienza.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, e le relative forniture, per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati da personale dipendente dell'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.
3. Sono, altresì, eseguiti in amministrazione diretta le provviste di materiali ed i noli a caldo, previa richiesta di preventivi con offerte a non meno di tre imprese, salvo il caso della somma urgenza o che la specialità e la limitata entità non rendano necessario il ricorso a persona od a impresa determinata.

ART. 6
PROCEDURA DI ESECUZIONE

1. Quando i lavori in economia si eseguono in amministrazione diretta gli uffici potranno utilizzare il personale già in servizio.
2. Potranno, inoltre assumere direttamente i materiali, i mezzi d'opera e di trasporto e quanto altro occorra all'esecuzione dei lavori. I materiali ed i mezzi d'opera e di trasporto saranno acquisiti o noleggiati in base ai prezzi concorrenti nelle località nelle quali si esegue il lavoro o debbono essere prelevate le specie da fornire. Della buona qualità dei materiali e delle specie, della regolarità dell'esecuzione e dell'esattezza della fornitura sono responsabili gli uffici e per essi i singoli funzionari incaricati della direzione, vigilanza ed accettazione.

ART. 7
PAGAMENTO

1. I materiali e le specie fornite saranno pagati dopo la completa fornitura e mediante liquidazione di apposite forniture. All'uopo la deliberazione che dispone l'esecuzione e la fornitura in economia provvederà allo stanziamento dei fondi necessari al modo di pagamento.

ART. 8
LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori e le relative provviste per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese.

ART. 9
IMPORTO DEI LAVORI

1. L'importo dei lavori in economia non può superare la somma:
 - a. di **50.000** Euro, IVA esclusa se eseguiti in amministrazione diretta;
 - b. di **200.000** Euro IVA esclusa se eseguiti per cottimo;

ART. 10
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) nell'ambito degli obiettivi di gestione, il Dirigente stabilisce con apposita determinazione, l'effettuazione del lavoro a cottimo fiduciario entro il limite della somma messa a disposizione in bilancio.
 - b) è fatto divieto di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto l'elenco dei soggetti da invitare o invitati alla gara informale;
 - c) farà carico al Responsabile del Procedimento ed al Dirigente, ciascuno per le rispettive competenze, l'affidamento dell'elaborazione del progetto anche nella forma della perizia tecnico-economica corredata dagli atti di rito. Spetta inoltre al Dirigente vigilare per la corretta esecuzione degli interventi, nominando anche il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione se necessario.
 - d) l'affidamento è preceduto da consultazione con lettera d'invito a non meno di cinque imprese selezionate con criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento tra quelle iscritte nell'elenco degli operatori economici suddiviso per categoria e classi e periodicamente aggiornato dall'Amministrazione Comunale e tra quelle esecutrici di lavori pubblici al momento dell'indagine stessa purché in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la realizzazione dell'opera. Le citate imprese perdono per un anno la possibilità di essere invitate a indagine di mercato qualora, benché richiesta dall'Amministrazione, non trasmettano una loro offerta per due volte consecutive.

- e) in casi di urgenza la richiesta può essere inoltrata anche tramite fax e deve contenere:
- l'elenco dei lavori o delle forniture;
 - le modalità di presentazione dell'offerta e i termini;
 - le condizioni di esecuzione;
 - le penalità;
 - i prezzi unitari (se l'appalto è a misura) o il prezzo complessivo in relazione alle caratteristiche dell'appalto;
 - le modalità di pagamento;
 - l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti nonché la facoltà per il Comune di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere, nei casi di inadempienza, l'obbligazione mediante semplice denuncia;
 - le dichiarazioni conformi alle schede tipo in uso per gli appalti di lavori o di forniture previsti dal regolamento dei contratti adattate al tipo di gara posta in essere.
- f) la lettera di richiesta non deve considerarsi vincolante per il Comune giacché il Dirigente competente può in qualsiasi momento decidere con provvedimento motivato di non perfezionare il rapporto contrattuale.
- g) insieme con l'offerta il soggetto interessato deve comunicare l'espressa accettazione di tutte le condizioni contenute nella lettera di richiesta.
- h) la gara informale si svolge nel rispetto del criterio della contestuale apertura delle buste e delle offerte in giorno ed ora prestabiliti nella lettera di invito e alla presenza di due testimoni. L'aggiudicazione dovrà avvenire in favore dell'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa negoziazione dell'offerta ritenuta migliore e verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto e licitazione privata.
- i) in tema di offerte anomale è fatto rinvio alla lettera d'invito nel rispetto della normativa vigente;
- j) a conclusione della gara informale l'affidamento dei lavori è disposto con determinazione del Dirigente che contiene tutte le condizioni riportate nella lettera di invito e la dizione con la quale l'atto assume valore contrattuale.
- k) i lavori sono effettuati sotto la direzione del Direttore dei lavori che redige, a conclusione, certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.
- l) la liquidazione della spesa è disposta dal Dirigente secondo le procedure vigenti.
- m) entro il limite di spesa di 40.000 Euro IVA esclusa si può procedere ad affidamento diretto, in relazione alle caratteristiche dell'opera da eseguire sicché risulti antieconomico il ricorso alla procedura della gara informale sopra descritta, tenendo conto della qualità della prestazione richiesta, delle sue modalità di esecuzione, della limitatezza del tempo, dell'esiguità della spesa per tale motivo viene consultata in via prioritaria l'impresa che eventualmente sia presente sul cantiere ove debbano svolgersi i lavori in economia o nelle vicinanze a condizione che offra condizioni tecnico-economiche congrue e posseda i requisiti per la realizzazione dell'opera.

ART. 11

IL CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve espressamente contenere:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine per darli compiuti;
 - e. il modo di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista
2. I prezzi indicati nei preventivi di lavoro devono essere sottoposti al visto di congruità ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Per il contratto di cottimo fiduciario non è richiesta assistenza di Ufficiale rogante e sarà stipulato per scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso dal responsabile del procedimento per i lavori in economia, quale funzionario incaricato, diretto ed immediato responsabile dei lavori.
4. Per importi superiori a € 40.000= IVA esclusa il contratto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario Comunale, stipulato dal responsabile del servizio tecnico e soggetto a registrazione ordinaria;

ART. 12
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Prima che se ne disponga il pagamento, i lavori affidati sono sottoposti a verifica finale.
2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è redatto dal direttore dei lavori nei termini di legge.

ART. 13
DETERMINAZIONE DEL PREZZO

1. Qualora i lavori in economia debbano eseguirsi per cottimo gli uffici dovranno fissare sotto la loro responsabilità, prima dell'inizio dei lavori, i prezzi unitari dei singoli lavori contemplati in tali cottimi prendendo a base quelli stabiliti nei capitolati generali e speciali per i lavori analoghi vigenti presso il Comune di Ferrandina, oppure se il prezzo debba essere stabilito ex novo si procederà conformemente a quanto stabilito dalle norme in materia.

ART.14
LAVORI D'URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ART.15
PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA

1. Nelle ipotesi di lavori di somma urgenza che "non consentono alcun indugio" sono esclusivamente disposti nei casi in cui occorre effettivamente ovviare ad un grave e immediato pericolo. La ricorrenza delle suindicate circostanze deve essere verificata dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato dell'accertamento – sopralluogo. Le opere da eseguirsi devono essere di natura provvisoria ma non si esclude che possano essere anche definitive, quando, in relazione ai costi, siano da considerarsi economicamente convenienti e volte alla conservazione del valore del bene pubblico o a garantire un pubblico servizio.
2. A titolo orientativo e di indirizzo si indicano i casi che possono presentare le citate caratteristiche:
 - transennamenti, puntellamenti, demolizioni di strutture pericolanti, sgomberi, rimozione di materiali franati, colmamenti di voragini;
 - ripristini statici strutturali e impermeabilizzazioni;
 - ripristino di condotte idriche e di reti fognarie, limitatamente alle opere indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica;
 - apertura di piste provvisorie o ripristino provvisorio del transito;
 - disaggio di massi pericolanti;
 - arginature provvisorie.

ART. 16
NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si applicheranno le seguenti norme:
 - le norme degli artt. 8 e segg. della legge sulla contabilità generale dello stato approvata con R.D. n. 2440/1923, e relativo regolamento di applicazione di cui al R.D. n. 827/1924;
 - le norme del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture", e successive modifiche ed integrazioni, e relativi regolamenti di attuazione;
 - il vigente regolamento comunale per i contratti;
 - il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e lo Statuto comunale per quanto concerne la competenza degli organi ed in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
 - la legge n. 241/1990, e relativi regolamenti comunali di applicazione, in materia di responsabili dei procedimenti, di accesso agli atti e pubblicità degli stessi;
 - il D.Lgs. n.165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di provvedimenti di competenza dei dirigenti e dei funzionari responsabili;
 - il regolamento comunale di contabilità.

2. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate, così come è abrogato il previgente "regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi " del Comune di Ferrandina, approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 28 settembre 2001.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale della relativa deliberazione consiliare di approvazione esecutiva.